



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Prot.

ORDINANZA N° 112/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOVEICOLI IN VIA SAN GENESIO

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana risulta essere uno degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale persegue al fine di dare risposte concrete, attente e qualificate alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale, in sintonia con i principi generali espressi dall'art. 1 del Codice della Strada;

PRESO ATTO che la Provincia di Varese ha istituito già dal 2007 la "Pista ciclabile della Valle Olona" della lunghezza di circa 20 km, che partendo da Castellanza giunge fino a Castiglione Olona, attraversando il territorio di Olgiate Olona costeggiando l'argine del fiume omonimo;

APPURATO dai rilievi di traffico dell'apparecchiatura posta in via Molino del Sasso, che la pista ciclabile nel corso del 2022 è stata percorsa da 68.000 ciclisti, con una media giornaliera di 186 che nei week-end raggiunge il valore di 367, con il picco giornaliero massimo del 19/6/22 di 1.744; che tali dati, nei primi 10 mesi del 2023, sono in aumento del 10%;

CONSIDERATO che il tratto in oggetto, ha una carreggiata di 4 metri (in ingresso da via per Marnate), è costeggiato da piante e caratterizzato da una variazione altimetrica con sali-scendi, da una doppia curva e dalla presenza di un sottopasso e dalla assenza di marciapiede e/o banchina, che può essere insicuro alle categorie di utenti vulnerabili della strada, per il transito promiscuo di pedoni, velocipedi e autoveicoli;

PRESO ATTO CHE il tratto di via San Genesio da via Cherubini a via Adamello, interessato al traffico promiscuo di autoveicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni, è stato recentemente asfaltato e dotato di segnaletica verticale di delimitazione curva nonché di uno specchio parabolico sulla doppia curva;

CHE l'asfaltatura ha reso più agevole il transito dei veicoli e contestuale aumento della loro velocità;

RITENUTO opportuno, per ovviare agli inconvenienti che si possono verificare in dette località, nell'interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto degli elementi costruttivi delle strade in oggetto indicate, alla luce dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;

CHE occorre limitare il transito ai soli veicoli a due ruote (velocipedi, ciclomotori e motocicli) mantenendo il limite massimo di velocità di 20 km/h dei veicoli

VISTI gli artt.5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992, n.285, Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art.47, comma 4, dello Statuto Comunale;

ORDINA

- a) **L'istituzione del divieto di transito ai veicoli a motore in entrambi i sensi di via San Genesio, da via Cherubini a via Cesare Battisti;**
- b) **L'istituzione del limite massimo di velocità in entrambi i sensi di marcia di 20 km/h (fig.**

In deroga è consentito il transito, a velocità ridottissima e comunque nel rispetto del limite massimo di velocità di 20 km/h:

- a) ai ciclomotori
- b) ai motocicli;
- c) ai veicoli a motore della Polizia locale, delle forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso e della Protezione civile e della manutenzione stradale;
- d) ai veicoli a motore dei proprietari/conducenti dei lotti aventi accesso nel tratto interessato al divieto

DISPONE

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell'apposita segnaletica stradale, nonché con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Olgiate Olona al seguente indirizzo: www.comuneolgiateolona.it.

Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale, Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale contrari o incompatibili con il presente atto.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt.7, Cd.S.).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia locale presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L. dr. Alfonso Castellone.

Dalla Residenza municipale, 10 novembre 2023

Il Comandante della P.L.
Dr. Alfonso Castellone



All'Albo Pretorio
All'Ufficio Tecnico
Al Comando di Polizia Locale
All'URP per pubblicazione sito web